

Pubblicato il 03/08/2020

N. 03496/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 01628/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex* articolo 60 del codice del processo amministrativo;  
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2020, proposto da  
Acqua Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in  
Napoli, alla via G. Carducci n. 37;

*contro*

Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito  
in giudizio;

*per l'accertamento*

dell'obbligo del Comune di Castel Volturno di stipulare con l'Acqua  
Campania S.p.A. il contratto di fornitura in forma scritta, sullo schema di  
convenzione di utenza predisposto secondo le modalità prescritte dall'Autorità

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa Valeria Ianniello, in collegamento da remoto, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della stessa norma;

Con il presente ricorso, la Acqua Campania S.p.A. rappresenta:

1. di essere concessionaria della Regione Campania per la gestione dell'Acquedotto della Campania occidentale e del sistema di contabilizzazione del consumo idropotabile "ex Casmez", giusta concessioni n. 4951 del 1° febbraio 1993 e n. 9562 del 16 novembre 1998;
2. che la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8016 del 28 dicembre 1992, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i canoni dovuti fossero liquidati direttamente alla concessionaria, alla quale compete altresì la rilevazione dei volumi erogati a ciascun soggetto, la lettura dei contatori posti a monte del punto di consegna, nonché l'addebito e la riscossione del corrispettivo periodico conseguentemente dovuto, sulla base delle tariffe idriche vigenti;
3. che, in particolare, la richiamata delibera n. 8016 del 1992, nel chiarire che *«le forniture idropotabili ex Casmez sono allo stato regolate da "convenzioni" stipulate nel tempo tra gli utenti (pubblici e privati) e la disciolta Cassa per il Mezzogiorno, che all'epoca assicurava la fornitura in parola»*, ha altresì espressamente disposto che *«è necessario che venga autorizzata la stipula tra il concessionario e ciascun utente di una nuova "convenzione", in sostituzione della precedente e sulla stessa falsariga, al fine di uniformare*

*il rapporto tra Concessionario ed utenti in tutto il territorio campano»;*

4. che, in data 6 giugno 2019, la predetta concessione n. 9562 del 1998 è stata integrata ai sensi della deliberazione dell'Arera n. 656 del 2015, con la previsione all'articolo 2, rubricato "oggetto e perimetro delle attività della concessione", che «*in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 dell'allegato A alla Deliberazione Arera 656/2015 il servizio affidato al concessionario è costituito dall'insieme delle seguenti attività: ... j) la fornitura di acqua potabile all'ingrosso ai trentotto utenti attualmente dislocati nel sistema acquedottistico servito dall'Acquedotto Campano di cui all'allegato A, previo convenzionamento degli stessi e con consegna dei manufatti di conturizzazione ed esecuzione degli interventi necessari, con gli eventuali effetti di cui all'articolo 5 della convenzione tipo allegata alla deliberazione Arera 656/2015»;*

5. che, con tale modifica dell'atto concessorio, la Regione Campania ha, pertanto, trasferito alla società concessionaria trentotto "utenze all'ingrosso", tra le quali quella nei confronti del Comune di Castel Volturno, in relazione alle quali l'Acqua Campania – in aggiunta alle già espletate attività di conturizzazione e riscossione dei corrispettivi – è divenuta direttamente titolare dei relativi rapporti di fornitura della risorsa idrica;

6. che il Comune di Castel Volturno, pur usufruendo del servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'acquedotto gestito dalla Acqua Campania e nonostante sia stato a più riprese formalmente sollecitato dalla concessionaria, non è mai addivenuto alla stipulazione del contratto di utenza, in asserita violazione della delibera di G.R. Campania n. 8016 del 1992 e dei generali principi di correttezza, buona fede, protezione e informazione, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

Alla luce di tutto quanto sopra, la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Castel Volturno di pervenire alla stipulazione del contratto di fornitura, in forma scritta, in

conformità allo schema di convenzione di utenza predisposto secondo le modalità prescritte dall'Arera.

Al riguardo, la ricorrente ritiene la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del codice del processo amministrativo, vertendosi – nella ricostruzione proposta – in materia di *«formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni»*.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la presente controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni di seguito illustrate.

L'ipotesi di giurisdizione esclusiva alla quale fa riferimento la parte ricorrente rimanda all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, relativa agli *«accordi [stipulati dall'Amministrazione] con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo»*.

Nel caso in esame, tuttavia, la fattispecie normativa non trova corrispondenza, atteso che non si tratta dello svolgimento di nessuna attività amministrativa discrezionale, neanche attraverso lo strumento dell'accordo sostitutivo o integrativo. La società Acqua Campania si duole, infatti, della mancata stipulazione da parte del Comune di Castel Volturno del contratto relativo alla fornitura del servizio idrico; tale contratto si iscrive nell'ordinario schema privatistico, costituendo lo strumento di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra fornitore e utente, e non costituisce esplicazione di poteri amministrativi. In altri termini: il rapporto concessorio si esaurisce tra la Regione e la società Acqua Campania; i rapporti contrattuali di fornitura si svolgono, invece, sul piano privatistico tra la concessionaria e i terzi utenti.

Del resto, anche la delibera di G.R. n. 8016 del 1992, invocata dalla ricorrente, non prevedeva alcun obbligo di stipulare una convenzione tra utente finale e concessionario, bensì si limitava ad autorizzare quest'ultimo a stipulare nuove

convenzioni (di cui allo schema allegato) a partire dal ° gennaio 1992, assumendo la Regione Campania a proprio carico gli oneri per il recupero dei pagamenti dovuti per forniture relative al periodo precedente (fino a tutto il 31 dicembre 1991).

La fattispecie oggetto del presente giudizio è, pertanto, estranea all'ipotesi di giurisdizione esclusiva invocata dalla parte ricorrente.

Ciò posto, la giurisdizione amministrativa non può ritenersi sussistente neanche con riferimento alla diversa fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1, lettere b) e c), del codice del processo amministrativo. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che *«in materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che la L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 5 ..., nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, presuppongono che, nelle relative controversie, rimanga coinvolta la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero che sia implicato l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella previsione del complessivo assetto negoziale (cfr. Cass. S.U. n. 13903/2001; Cass. S.U. n. 20939/2011 e, da ultimo, Cass.S.U. n. 21597/2018)»* (Sezioni Unite, sentenza n. 9682 del 2019).

Diversamente, nel caso in esame, come sopra argomentato, quello di cui si discute non è affatto il rapporto tra il concedente (la Regione Campania) e il concessionario (la società Acqua Campania) – non venendo, quindi, in considerazione nessuno dei profili individuati dalla norma sopra richiamata (i. e. affidamento della concessione, vigilanza e controllo nei confronti del gestore, provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dal concessionario nell'ambito di un procedimento amministrativo) – bensì il rapporto tra la concessionaria e uno degli utenti del servizio, rapporto che si svolge

interamente nelle forme privatistiche e non involge l'esercizio di poteri autoritativi.

Ogni decisione in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo, in capo al Comune di Castel Volturno, di stipulare il contratto di utenza (segnatamente, di acquisto all'ingrosso della risorsa idrica in veste di distributore), alla responsabilità precontrattuale del Comune stesso, alla asserita violazione degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile pertiene, dunque, all'Autorità giurisdizionale ordinaria.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nei termini di cui all'articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (n. 1628/2020 r.g.), lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella cognizione devoluta al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, in collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Valeria Ianniello**

**IL PRESIDENTE**

**Michelangelo Maria Liguori**

**IL SEGRETARIO**